



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U. prot. DVA - 2015 - 0008701 del 30/03/2015

Pratica N. ....

Rif. Mittente: .....

Enipower S.p.A.  
Stabilimento di Ravenna  
Via Baiona, 107  
48123 Ravenna  
stabilimento.ravenna@pec.enipower.eni.it

e p.c. ISPRA  
Via Vitaliano Brancati 48  
00144 Roma  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma  
armando.brath@unibo.it  
roberta.nigro@isprambiente.it

**OGGETTO: Trasmissione Parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA  
presentata dalla Società EniPower S.p.A. Stabilimento di Ravenna -  
Procedimento di modifica ID 170/706.**

In merito alla domanda di modifica presentata dalla società EniPower S.p.A., al decreto AIA rilasciato per l'impianto in argomento il 03/07/2012, con provvedimento n. DVA-DEC-2012-0000337, relativa all'ampliamento del magazzino materiali tecnici della centrale, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC con nota del 13 marzo 2015, prot. n. CIPPC-00-2015-0000556.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

Renato Grimaldi

All.: CIPPC-00-2015-0000556 del 13/03/2015.

Il Dirigente Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente: MAT/DVA-4RI-AIA-00  
Funzionario responsabile: millio.antonio@minambiente.it tel. 06/57225924  
DVA-4RI-AIA/17\_2015-0107.DOC



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
E.prot DVA - 2015 - 0007530 del 18/03/2015

CIPPC-00-2015-0000556

del 13/03/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Pratica N. ....

Prof. Mittente: .....



**OGGETTO:** Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da  
EniPower S.p.A. - Stabilimento di Ravenna - Procedimento di modifica ID 170/706

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero  
dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio  
Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC  
Prof. Armando Brath

All. c.s.



## PARERE ISTRUTTORIO

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot DVA\_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012, per modifica non sostanziale.

(ID 170/706)

Gestore	ENIPOWER S.p.A.
Località	Ravenna
Gruppo Istruttore	Giovanni Anselmo - referente
	Marco Antonio Di Giovanni
	Rocco Simone
	Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna
	Laura Avveduti – Provincia di Ravenna
	Angela Vistoli – Comune di Ravenna



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna**

**Sommario**

<b>1. Definizioni .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Atti e attività istruttorie .....</b>	<b>6</b>
2.1. Atti presupposti.....	6
2.2. Atti normativi.....	6
2.3. Attività istruttorie .....	10
<b>3. Identificazione dell'impianto .....</b>	<b>11</b>
<b>4. Progetto di modifica comunicato all'Autorità competente.....</b>	<b>11</b>
4.1. Premesse .....	11
4.2. Descrizione del progetto.....	12
4.3. Potenziali impatti pertinenti .....	14
<b>5. Altro .....</b>	<b>14</b>
<b>6. Considerazioni e conclusioni del Gruppo Istruttore .....</b>	<b>19</b>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna**

## 1. Definizioni

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
<b>Autorità di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Emilia Romagna.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
<b>Gestore</b>	Enipower s.p.a., installazione IPPC sita in comune di Ravenna, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna**

<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</li><li>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</li><li>3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</li></ol>
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna**

<b>Relazione di riferimento</b>	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <a href="http://www.aia.minambiente.it">http://www.aia.minambiente.it</a> , al fine della consultazione del pubblico.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna**

<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
---	--

## 2. Atti e attività istruttorie

### 2.1. Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/2012/033 del 17 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2012, di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2013-0002077 del 12 novembre 2013, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto Enipower S.p.A. – Centrale a Ciclo Combinato di Ravenna (RA) al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none"><li>• Giovanni Anselmo – Referente GI</li><li>• Marco Antonio Di Giovanni</li><li>• Rocco Simone</li></ul>
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none"><li>– Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna</li><li>– Laura Avveduti - Provincia Ravenna</li><li>– Angela Vistoli - Comune Ravenna</li><li>– Monica Andrini – ARPA EMR Dipartimento di Ravenna</li></ul>
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none"><li>– Antonio Carmelo</li></ul>

### 2.2. Atti normativi

Visto	il DLgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
-------	--





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna**

visto	il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I</i> ”;
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	L'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li><li>• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,</li><li>• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li><li>• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;</li></ul>
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “ <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i> ”;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “ <i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i> ”;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna**

	<p>D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale “<i>fatto salvo l’articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso</i>”;</p>
visto	<p>l’articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale “<i>l’autorità’ competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <i>fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></li><li>b) <i>fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l’autorità’ competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili</i>”;</li></ul>
visto	<p>l’articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) ai sensi del quale “<i>l’autorità’ competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <i>quando previsto dall’articolo 29-septies;</i></li><li>b) <i>quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e’ ubicata l’installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione non sostituiti dall’autorizzazione integrata ambientale</i>”;</li></ul>
visto	<p>l’articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell’eventuale presenza di fondo della sostanza nell’ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell’acqua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente.</i>”;</p>
visto	<p>l’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “<i>Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l’autorità’ competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna**

	<p>a) <i>quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i></p> <p>b) <i>al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i></p> <p>c) <i>qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i></p> <p>d) <i>fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></p> <p>e) <i>se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;</i></p>
vista	la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;</i>
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5”</i> con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere <i>“... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre</i>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna**

	<i>misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;</i>
visto	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato</i> ”;
visto	la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011, “ <i>Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti</i> ”;
visto	le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l’attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente: <ul style="list-style-type: none"><li>• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “<i>Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372</i>”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005,</li><li>• il decreto ministeriale 1 Ottobre 2008 “<i>Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</i>”, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;</li></ul>
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l’attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale;
visto	l’articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che “ <i>le procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento</i> ”.

### 2.3. Attività istruttorie

Vista	la nota di avvio del procedimento istruttorio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot DVA-2014-0002497 del 31/01/2014, agli atti della Segreteria della Commissione IPPC con protocollo CIPPC 0294-2014 del 04 febbraio 2014;
esaminata	la domanda di modifica del decreto AIA e la relativa documentazione tecnica allegata, trasmessa dal Gestore con protocollo 05/MC/LT del 17/01/2014, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con E.prot DVA-2014-0001520 del 22 gennaio 2014, avente ad oggetto “ <i>Comunicazione di modifica non sostanziale dell’impianto ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i</i> ”;
considerato	il decreto AIA rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot. DVA_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012;
esaminati	i contenuti e le risultanze della Relazione Istruttoria, CIPPC-00_2014-0002142 del 19/12/2014;
vista	la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 04/03/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC-



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna**

	00_2015-0000467 del 04/03/2015 e la conseguente approvazione del GI;
esaminati	i contenuti dei BREF e delle Linee guida di riferimento in materia.

### 3. Identificazione dell'impianto

Denominazione impianto	Enipower S.p.A. – Centrale a Ciclo Combinato di Ravenna (RA)
Indirizzo sede operativa	Via Baiona, 107 – 48123 Ravenna (RA)
Sede Legale	Piazza Vanoni, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Rappresentante Legale	Roberto Lavecchia
Tipo impianto	esistente
Codice e attività IPPC	categoria 1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50MW Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica codice 35.11, produzione e distribuzione di acqua calda codice 35.30 Classificazione NOSE-P: Processi di combustione > 300 MW (intero gruppo) codice 101.01
Gestore Impianto	Carlo De Carlonis carlo.de.carlonis@enipower.eni.it Tel. 0544 600516
Referente IPPC	Stefano Gattucci stefano.gattucci@enipower.eni.it Tel. 0544 600583
Numero addetti	67
Impianto a rischio di incidente rilevante	NO
Sistema di gestione ambientale	ISO 14001; EMAS

### 4. Progetto di modifica comunicato all'Autorità competente

#### 4.1. Premesse

Con nota Prot. n. 05/MC/LT del 17/01/2014, agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con E.prot DVA-2014-0001520 del 20/01/2014, il Gestore ha trasmesso istanza avente ad oggetto "*Comunicazione di modifica non sostanziale dell'impianto ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*".

Il MATTM ha conseguentemente avviato il procedimento con nota U.prot DVA-2014-0002497 del 31/01/2014, agli atti della Segreteria della Commissione IPPC con protocollo CIPPC-00\_2014-0000294 del 04/02/2014.

La modifica progettata per l'impianto consiste, in particolare, nell'ampliamento del magazzino materiali tecnici della Centrale termoelettrica.

Il Gestore precisa nell'istanza che, in quanto ritenuta non sostanziale, la modifica progettata è consentita in assenza di diversa comunicazione, da parte dell'Autorità competente, entro i termini previsti dall'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna**

Nei due seguenti Paragrafi 4.2 e 4.3 si riportano le descrizioni sintetiche dell'intervento progettato e dei potenziali impatti ad esso connessi sulla base delle dichiarazioni rese con la sopra citata istanza di modifica non sostanziale trasmessa dal Gestore all'Autorità competente (AC).

#### **4.2. Descrizione del progetto**

La modifica progettata trasmessa all'AC prevede la realizzazione di un nuovo capannone, adiacente al magazzino dei materiali tecnici esistente, di uguali dimensioni (30m x 13m x 7,5m), che permetterà di raddoppiare la capacità dello stesso, divenuto nel tempo insufficiente per le esigenze dell'attività della Centrale. Il Gestore specifica che la porzione di stabilimento interessata dalla presenza del nuovo capannone è denominata Isola 10. Il nuovo capannone sarà adibito, pertanto, a deposito, ricovero e gestione di parti di ricambio della Centrale termoelettrica, al pari del magazzino adiacente esistente, e non ospiterà stoccaggi di chemicals e/o oli lubrificanti e/o depositi temporanei di rifiuti.

La struttura del nuovo capannone, interamente metallica ad eccezione della fondazione in cemento armato, è stata dimensionata nel rispetto della normativa antisismica. Al suo interno è stata prevista la dotazione di un ufficio (4,3m x 3m x 3m) completo di servizio igienico, il cui scarico, previa raccolta e pre-trattamento dei liquami in vasca Imhoff e pozzetto degrassatore di adeguate dimensioni, viene convogliato alla rete fognaria di stabilimento. Il nuovo magazzino sarà, altresì, dotato di sistema di riscaldamento e raffrescamento autonomo mediante pompe di calore. L'intervento progettato vedrà la modifica delle recinzioni esistenti al fine di ridefinirne il pertinente perimetro e la dotazione di allacciamenti alla rete elettrica e idrica. Oltre allo scarico dei servizi igienici è previsto un sistema di collettamento e convogliamento delle acque meteoriche alle reti fognarie di stabilimento. Come risulta evidente dalla Tavola 2-1 contenuta all'interno della *Nuova Relazione tecnica dei processi produttivi* (Allegato C.6 all'istanza di modifica trasmessa dal Gestore), il nuovo ed il pre-esistente capannone risulteranno distanziati e collegati tra loro da idoneo corridoio di passaggio abilitato al transito dei carrelli elevatori.

La modifica renderà necessario lo spostamento, sempre all'interno dell'Isola 10, di una delle aree di stoccaggio di rifiuti (Area B) mantenendone le caratteristiche costruttive (area pavimentata e recintata, attrezzata con vari cassoni scarrabili dedicati alle diverse tipologie di rifiuto) e la tipologia di rifiuti ospitati (rottami metallici e imballaggi di plastica). L'ubicazione della nuova area di stoccaggio rifiuti (Area B) è riportata nella *Nuova Planimetria dello Stabilimento con individuazione delle Aree per lo Stoccaggio di Materie e Rifiuti* (Allegato C.11 all'istanza di modifica trasmessa dal Gestore).

Il Gestore dichiara che per la realizzazione dell'opera in progetto sono previsti complessivamente dodici mesi di lavori, inclusa una parte iniziale d'ingegneria della durata di tre mesi. La durata della fase di cantiere vera e propria è prevista in nove mesi e il termine dei lavori è previsto per ottobre 2014.

Oltre alle Schede C e agli Allegati C.6 e C.11, trasmessi con la sopra citata istanza di modifica non sostanziale, il Gestore ha trasmesso l'aggiornamento della scheda B.12, denominata dallo stesso come Scheda C.3.12 (Aree di stoccaggio di rifiuti), di seguito riporta per pronto riferimento.



Commissione Istruttoria IPPC  
ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

Sostituisce la Scheda B.12

**C.3.12 Aree di stoccaggio di rifiuti**

Il complesso intende avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 6 del D.Lgs. 22/87?  no  si

Indicare la capacità di stoccaggio complessiva (m<sup>3</sup>):

- rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento 25
- rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento 30
- rifiuti pericolosi destinati al recupero 109
- rifiuti non pericolosi destinati al recupero 7,5
- rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero interno 0

N° area	Identificazione area	Capacità di stoccaggio	Superficie	Caratteristiche	Tipologia rifiuti stoccati
1	Area stoccaggio rifiuti A	fino a 9 m <sup>3</sup>	24 m <sup>2</sup>	Area pavimentata e recintata costituita da tre campate per lo stoccaggio di rifiuti riciclabili	200101, 200139, 200102
2	Area stoccaggio rifiuti B	circa 80 m <sup>3</sup>	209 m <sup>2</sup>	Area pavimentata e recintata costituita da vari cassoni scorribili dedicati a diverse tipologie di rifiuto	170405, 170401, 170411, 170402, 200301, 150102
3 <sup>(1)</sup>	Area stoccaggio rifiuti C	circa 170 m <sup>3</sup>	1066 m <sup>2</sup>	Area pavimentata e recintata costituita da vari fusti, cassonelli e cassoni scorribili dedicati a diverse tipologie di rifiuto	080318, 100126, 130703, 150103, 150106, 150203, 160115, 160203, 160306, 160504, 160604, 170101, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 170503, 170504, 170604, 170904, 200304, 200307, 100104*, 130205*, 130206*, 130307*, 130507*, 150110*, 150202*, 160107*, 160202*, 160303*, 160305*, 161001*, 170204*, 170603*, 200121*

Note:

<sup>(1)</sup> Così modificata rispetto all'AlA vigente, con comunicazione Prot. n. 059/MC/ISM del 28 giugno 2013 da Enipower al Ministero dell'Ambiente.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna**

### **4.3. Potenziali impatti pertinenti**

Secondo le dichiarazioni rese del Gestore all'interno dell'istanza di modifica non sostanziale e, in particolare, nella *Nuova Relazione tecnica dei processi produttivi* (Allegato C.6), la realizzazione dell'opera progettata non determina variazioni nel bilancio di produzione di energia (elettrica e termica), dei consumi e dei rilasci in ambiente. Durante l'esercizio del nuovo assetto non è atteso alcun effetto negativo sulla qualità dell'aria, vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, salute pubblica, ecosistemi antropici, mentre potrebbero essere influenzati il suolo, il sottosuolo e l'ambiente idrico.

In particolare, il Gestore ritiene che gli impatti su suolo e sottosuolo potrebbero essere unicamente attribuibili al consumo di tali componenti per realizzazione dell'opera, specificando, tuttavia, che: l'estensione superficiale dell'intervento (390 m<sup>2</sup>) può essere considerata irrilevante rispetto all'intera superficie di competenza della Centrale; la stessa area d'intervento ricade comunque entro i confini di stabilimento. Secondo le dichiarazioni rese, anche lo spostamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti (Area B), considerati il mantenimento della tipologia di rifiuti in essa stoccati (rottami metallici e imballaggi in plastica) e le sue caratteristiche costruttive, non indurrà alcun impatto negativo su suolo e sottosuolo rispetto alla situazione ante-modifica. Per quanto attiene le componenti ambientali rumore e paesaggio, il Gestore dichiara che non sono previsti impatti in quanto le uniche sorgenti acustiche previste sono attribuibili ai sistemi di condizionamento dei locali e in quanto l'opera, risultando immersa nel complesso della Centrale, risulta difficilmente visibile dall'esterno.

Riguardo all'ambiente idrico, in particolare, il Gestore dichiara potenziali impatti associabili sia ai consumi di risorsa idrica sia allo scarico degli effluenti liquidi durante l'esercizio dell'intervento progettato.

E' stata evidenziata l'assenza di consumi di acque industriali e minimi consumi d'acqua prelevata dalla rete idrica per gli utilizzi igienico-sanitari nei servizi igienici.

Gli scarichi idrici si sostanziano invece in scarichi di liquami civili e scarichi di acque meteoriche, risultando esclusa la produzione di reflui industriali. I reflui civili, che secondo progetto non vedono un aumento nella quantità scaricata (non essendo prevista alcuna variazione del numero di addetti), saranno avviati in fossa Imhoff e da qui convogliati alla rete fognaria di stabilimento. Anche per le acque meteoriche scaricate non sono attese variazioni essendo le aree interessate dall'intervento (in condizioni ante-intervento) già pavimentate e dotate di sistema di raccolta e convogliato delle stesse alla rete fognaria esistente.

### **5. Altro**

Vista la nota citata nella Scheda C.3.12 del precedente Paragrafo 4.2, trasmessa dal Gestore con Prot. n. 059/MC/SM del 28/06/2013, agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo E.prot DVA-2013-0015318 del 28/06/2013, con la quale si comunica che:

- la Società ha dotato lo stabilimento di un nuovo deposito temporaneo rifiuti che, a far data dallo 01/07/2013, sostituirà le aree di stoccaggio di rifiuti C e D (descritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot. DVA\_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012) allo scopo di renderne più agevole la gestione,
- il nuovo deposito sarà denominato "Area di stoccaggio rifiuti C", con superficie totale di circa 1.066m<sup>2</sup>, comprese le strade di accesso, per un volume di stoccaggio complessivo di circa 170m<sup>3</sup>,





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna**

- il nuovo deposito sarà costruito in conformità alle norme tecniche di settore e alle prescrizioni contenute nell'AIA,


per dare evidenza della trasformazione nel tempo delle aree di stoccaggio rifiuti, di seguito sono riportati i tre susseguenti stralci di planimetria della Centrale, corrispondenti rispettivamente a:

- assetto dichiarato nell'ambito del procedimento che ha portato al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot. DVA\_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012,
- assetto modificato ai sensi della comunicazione del Gestore, Prot. n. 059/MC/SM del 28/06/2013 (E.prot DVA-2013-0015318 del 28/06/2013),
- assetto attinente il progetto di modifica non sostanziale di cui in oggetto, Prot. n. 05/MC/LT del 17/01/2014 (E.prot DVA-2014-0001520 del 20/01/2014).



# Commissione Istruttoria IPPC

## ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna



<b>LEGENDA</b>	
ANALISI DELLA FOTOGRAFIA AEREA	
1	AREA STRUTTURALE DELLA CENTRALE TERMoelettrica ENIPOWER S.p.A.
2	AREA STRUTTURALE DELLA CENTRALE TERMoelettrica ENIPOWER S.p.A. (AREA STRUTTURALE DELLA CENTRALE TERMoelettrica ENIPOWER S.p.A.)
3	AREA STRUTTURALE DELLA CENTRALE TERMoelettrica ENIPOWER S.p.A. (AREA STRUTTURALE DELLA CENTRALE TERMoelettrica ENIPOWER S.p.A.)
4	AREA STRUTTURALE DELLA CENTRALE TERMoelettrica ENIPOWER S.p.A. (AREA STRUTTURALE DELLA CENTRALE TERMoelettrica ENIPOWER S.p.A.)
5	AREA STRUTTURALE DELLA CENTRALE TERMoelettrica ENIPOWER S.p.A. (AREA STRUTTURALE DELLA CENTRALE TERMoelettrica ENIPOWER S.p.A.)

Completamento in corso del progetto di autorizzazione ambientale per la centrale termoelettrica ENIPOWER S.p.A. in Ravenna (RN).

Autore: Ing. [Nome] - [Cognome]

Disegnato: [Nome] - [Cognome]


Scala: 1:1000

1/2012






Commissione Istruttoria IPPC  
ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna



Assetto attinente il progetto di modifica non sostanziale trasmesso dal Gestore, Prot. n. 05/MC/LT del 17/01/2014 (E.prot DVA-2014-0001520 del 20/01/2014).

<b>LEGENDA</b>	
1	Area di competenza dell'ISPRA
2	Area di competenza dell'ARPA
3	Area di competenza dell'ASL
4	Area di competenza dell'ASST
5	Area di competenza dell'ASST
6	Area di competenza dell'ASST
7	Area di competenza dell'ASST
8	Area di competenza dell'ASST
9	Area di competenza dell'ASST
10	Area di competenza dell'ASST
11	Area di competenza dell'ASST
12	Area di competenza dell'ASST
13	Area di competenza dell'ASST
14	Area di competenza dell'ASST
15	Area di competenza dell'ASST
16	Area di competenza dell'ASST
17	Area di competenza dell'ASST
18	Area di competenza dell'ASST
19	Area di competenza dell'ASST
20	Area di competenza dell'ASST
21	Area di competenza dell'ASST
22	Area di competenza dell'ASST
23	Area di competenza dell'ASST
24	Area di competenza dell'ASST
25	Area di competenza dell'ASST
26	Area di competenza dell'ASST
27	Area di competenza dell'ASST
28	Area di competenza dell'ASST
29	Area di competenza dell'ASST
30	Area di competenza dell'ASST
31	Area di competenza dell'ASST
32	Area di competenza dell'ASST
33	Area di competenza dell'ASST
34	Area di competenza dell'ASST
35	Area di competenza dell'ASST
36	Area di competenza dell'ASST
37	Area di competenza dell'ASST
38	Area di competenza dell'ASST
39	Area di competenza dell'ASST
40	Area di competenza dell'ASST
41	Area di competenza dell'ASST
42	Area di competenza dell'ASST
43	Area di competenza dell'ASST
44	Area di competenza dell'ASST
45	Area di competenza dell'ASST
46	Area di competenza dell'ASST
47	Area di competenza dell'ASST
48	Area di competenza dell'ASST
49	Area di competenza dell'ASST
50	Area di competenza dell'ASST





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna**

Inoltre, per pronto riferimento ad un confronto tra le aree di stoccaggio dei rifiuti nelle due situazioni, pre e post proposta progettuale di modifica non sostanziale, si riporta la Scheda B.12 (Aree di stoccaggio di rifiuti) stralciata dal Paragrafo 6.7 del Parere Istruttorio allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale (U.prot. DVA\_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012).

**B.12 Aree di stoccaggio di rifiuti**

Il complesso intende avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 6 del D.Lgs. 22/077  no  si

Indicare la capacità di stoccaggio complessiva (m<sup>3</sup>):

- rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento 26
- rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento 30
- rifiuti pericolosi destinati al recupero 100
- rifiuti non pericolosi destinati al recupero 7,5
- rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero interno 0

N° area	Identificazione area	Capacità di stoccaggio	Superficie	Caratteristiche	Tipologia rifiuti stoccati
1	Area Stoccaggio Rifiuti A	fino a 9 m <sup>3</sup>	24 m <sup>2</sup>	Area pavimentata e recintata costituita da 3 campane per lo stoccaggio di rifiuti riciclabili.	200101
2	Area Stoccaggio Rifiuti B	circa 80 m <sup>3</sup>	260 m <sup>2</sup>	Area pavimentata e recintata costituita da 5 cassoni ecartabili dedicati a diverse tipologie di rifiuti.	170401, 170401, 170411, 170402, 200301, 150102
3	Area Stoccaggio Rifiuti C	circa 80 m <sup>3</sup>	240 m <sup>2</sup>	Area pavimentata e recintata costituita da vari lotti, cassonetti e cassoni ecartabili dedicati a diverse tipologie di rifiuti.	150106, 150109, 100109, 170603, 050702, 200201, 130705, 150203, 170802, 170604, 170503, 160214, 170204, 161106, 150110, 150203, 150202, 170411
4	Area Stoccaggio Rifiuti D	2,5 m <sup>3</sup>	3 m <sup>2</sup>	Area pavimentata posta all'interno di un container, costituita da un serbatoio da 1.500 l con bacino di contenimento e alcuni contenitori dedicati a diverse tipologie di rifiuto.	130201, 200121, 130507, 150203, 160214, 160801

**6. Considerazioni e conclusioni del Gruppo Istruttore**

Il Gruppo Istruttore,



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna**

- analizzati i contenuti dell'istanza di modifica non sostanziale, prot. 05/MC/LT del 17/01/2014, agli atti del MATTM con E.prot DVA-2014-0001520 del 20/01/2014 e, in particolare
  - vista l'estensione superficiale del progetto di realizzazione del nuovo capannone (390m<sup>2</sup>) e considerando che la sua natura non contempla una nuova occupazione/impermeabilizzazione del suolo,
  - tenuto conto che il progetto di modifica non sostanziale prevede (rispetto a quanto comunicato dal Gestore con nota Prot. n. 059/MC/SM del 28/06/2013, agli atti del MATTM con protocollo E.prot.DVA-2013-0015318 del 28/06/2013), lo spostamento dell'area di stoccaggio di rifiuti "Area B" in una nuova posizione, sempre ricadente in Isola 10,
  - tenuto conto che il progetto di modifica non sostanziale prevede la riduzione della superficie di stoccaggio dell'Area B (che passa da 260m<sup>2</sup> a 209m<sup>2</sup>) e, coerentemente con le disposizioni della vigente AIA, la sua impermeabilizzazione mediante pavimentazione (così come indicato nella Scheda C.3.12 di cui al precedente Paragrafo 4.2),
  - viste le categorie di rifiuto dichiarate nella Scheda C.3.12 del precedente Paragrafo 4.2,
  - considerato che il progetto di modifica non sostanziale non prevede l'aumento della produzione dei reflui civili (scaricati in rete fognaria di stabilimento) in quanto non previsto l'aumento del personale,
  - considerato che il progetto di modifica non sostanziale prevede l'invio nella rete fognaria di stabilimento delle acque meteoriche e dei reflui civili pertinenti l'area d'intervento, coerentemente con l'assetto autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot. DVA\_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012,
- visti i contenuti e le disposizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (U.prot. DVA\_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012) e, in particolare, che la rete fognaria di stabilimento convoglia, con riferimento all'intero complesso della Centrale, le acque meteoriche potenzialmente inquinate, le acque meteoriche non potenzialmente inquinate, le acque reflue civili e le acque reflue industriali verso l'impianto di trattamento esterno gestito da società terza,
- considerato che il Gestore ha facoltà di avvalersi delle operazioni di gestione dei rifiuti in modalità di deposito temporaneo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
- analizzate le risultanze della Relazione Istruttoria, CIPPC-00\_2014-0002142 del 19/12/2014,

ritiene che il progetto di modifica trasmesso dal Gestore sia tale da non alterare lo stato emissivo della Centrale, reputandolo, pertanto, non sostanziale. Restano ferme le disposizioni imposte con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot. DVA\_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012.

La Scheda C.3.12 (Aree di stoccaggio rifiuti) riportata al precedente Paragrafo 4.2 sostituisce quanto dichiarato nella Scheda B.12 (Aree di stoccaggio rifiuti) contenuta al Paragrafo 6.7 del Parere Istruttorio allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot. DVA\_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012.

Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente l'aggiornamento delle Schede sulla produzione di rifiuti, B.11.1 e B.11.2 (storico e capacità produttiva), coerentemente con le dichiarazioni rese nella Scheda C.3.12 del precedente Paragrafo 4.2. Le nuove Schede integrano le corrispondenti schede acquisite dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento istruttorio che ha dato luogo all'Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot. DVA\_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna**

Il Gruppo Istruttore ritiene, altresì, congrua la tariffa istruttoria di 2.000,00 euro versata dal Gestore in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 24/04/2008 in merito alle comunicazioni di modifica non sostanziale.